



**COMUNE DI TORRETTA**

**Provincia Reg. di Palermo**

*Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764*

*C..F. 80020560829 – P. IVA 00744660820*

e-mail: [sindaco.torretta@libero.it](mailto:sindaco.torretta@libero.it)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI  
BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA AI SENSI DELLA LEGGE  
109/96 DEL PATROCINIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI TORRETTA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 27/01/2015**

## **INDICE**

**Articolo 1 – Finalità e oggetto**

**Articolo 2 – Principi**

**Articolo 3 - Albo speciale**

**Articolo 4 - Beneficiari**

**Articolo 5 – Adempimenti preventivi all'avviso pubblico**

**Articolo 6 - Modalità di assegnazione**

**Articolo 7 – Concessione in uso dei beni a terzo - modalità**

**Articolo 8 – Obblighi del concessionario/assegnatario**

**Articolo 9 – Durata della concessione e rinnovo**

**Articolo 10 – Cessione del bene e del contratto**

**Articolo 11 - Competenze**

**Articolo 12 – Potere sanzionatorio**

**Articolo 13 – Beni non utilizzabili**

**Articolo 14 – Norme transitorie**

**Articolo 15 – Norme Finali**

## **ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO**

Il Comune di Torretta, in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2007 ed in ultimo dalla L. n. 50 del 31.03.2010

per:

- uso istituzionale;
- fini sociali;

Gli immobili destinati ad uso istituzionale, verranno assegnati dall'Amministrazione Comunale ai Settori e/o Uffici non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

Gli immobili destinati a dei scopi sociali verranno consegnati previo bando per essere destinati ad attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.

I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

## **ART. 2 - PRINCIPI**

Il Comune di Torretta per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di libera concorrenza tra privati.

## **ART. 3 - ALBO SPECIALE**

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Torretta.

Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente ( [www.comune.torretta.pa.it](http://www.comune.torretta.pa.it)) e vi deve rimanere permanentemente. Il Funzionario Responsabile del Servizio è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

#### **ART. 4 - BENEFICIARI**

Ai sensi dell'art 3, comma 3 della Legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni ed in ultimo la L. 30.03.2010 n. 50, i predetti beni sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, anche Enti Pubblici non economici ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n.349 dell'08/07/1986 e succ. mod., che manifestano il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

#### **ART. 5 – ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO**

La Giunta Comunale procede a confermare ovvero modificare le finalità individuate nell'atto d'indirizzo di cui all'art. 2, in considerazione di mutate valutazioni in ordine all'interesse pubblico da perseguire e al contempo indicherà le priorità di cui al bando dovrà tenere conto in ordine ai seguenti criteri di valutazione delle istanze:

- a) qualità del progetto;
- b) consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- c) disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;
- d) disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
- e) criteri di volta in volta individuati nell'avviso pubblico;

#### **ART. 6 – MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE**

Il Responsabile del Servizio interessato, predisporrà un bando pubblico con

cadenza almeno annuale, che sarà visionabile sul portale del Comune di Torretta, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi.

L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di Torretta (al Settore preposto), dovrà essere corredata dal progetto che l'Associazione intende realizzare presso il bene richiesto e dovrà contenere quanto specificato nel Bando Pubblico.

Il Bando deve prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

Il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere alla Prefettura di Palermo - Ufficio territoriale di Governo - le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e le Associazioni istanti.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico ed alle finalità della L. 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

Degli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti.

L'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario avverrà con provvedimento di Giunta Comunale.

#### **ART. 7 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZO - MODALITA'**

La concessione in uso a terzi, da parte del Responsabile del Settore/Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un apposito disciplinare secondo uno schema tipo. Esso prevede oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo.

Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ASSEGNATARIO**

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi;

### **istituzionale:**

Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel  
simo bene una targa di dimensioni cui 30x cm 60 di metallo color bianco con  
a rossa sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di  
tata in alto al centro, anche la seguente dicitura. "Bene confiscato alla mafia -  
une di Torretta";

nera di richiedere al competente Settore Manutenzione, la manutenzione  
aria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali;  
mpimenti di cui al vigente Regolamento di contabilità.

### **ini Sociali**

bligo dell'utilizzo, esclusivamente, per la realizzazione dell'attività di cui alla  
posta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;  
bligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato  
cesso;

bligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possono  
avere sull'immobile, e per responsabilità civile;

bligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle  
ività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

eventuale onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria  
dell'immobile ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali la cui  
ecuzione è comunque subordinata alla acquisizione di apposita autorizzazione  
agli interventi da parte del concedente;

l'obbligo di iniziare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di  
strutturazione dello stesso a pena di decadenza;

l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli  
eventuali oneri condominiali straordinari,

l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci e degli  
amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale  
variazione;

• l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo  
esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al  
competente Ufficio Ragioneria, al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro;  
per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine;

• l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata  
sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra  
l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nel bando;

• l'obbligo di esporre nei beni concessi n. 2 targhe di dimensioni cm 30x cm 60 di  
metallo color bianco con scritta rossa su una delle quali dovrà essere apposta, oltre  
allo stemma del Comune di Torretta in alto al centro, anche la seguente dicitura: "  
Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Torretta; sull'altra dovrà  
essere indicata la denominazione del concessionario.;

• l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da  
cose, salvo il deperimento d'uso senza, nulla a pretendere in ordine alle migliorie

apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa.

• L'obbligo di norma per ospitare altre associazioni o a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso a comunicarlo preventivamente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene. La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

### **ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO**

La concessione avrà una durata stabilita dalla Giunta Comunale in seno agli atti di cui all'art. 5 e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque non oltre i 10 anni. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

### **ART. 10 – CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

### **ART. 11 – COMPETENZE**

1) Le attività propedeutiche all'assegnazione al Comune dei beni confiscati e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento, ad altri Settori e/o Uffici sono attribuite ad un Ufficio, dotato di professionalità amministrativa, culturali, sociali e tecniche, la cui organizzazione e le cui competenze verranno disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Analogamente il medesimo regolamento, individuerà l'Ufficio preposto alle verifiche ed ai controlli sui beni concessi, avendo cura di assicurare il necessario raccordo con la Polizia Municipale e gli Uffici Tecnici competenti.

2) Il Comune si dota della costituzione di un proprio ufficio per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati che preveda l'adeguata organizzazione necessaria per rispondere al forte lavoro da svolgere. Tale organizzazione prevede un adeguato numero di dipendenti, utilizzati per tali finalità.

Verrà inoltre prevista una periodica formazione dello stesso personale, in base alla modifica di norme vigenti.

3) Il Comune istituisce uno sportello unico per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati che agisca nel rapporto con i beneficiari, favorendo lo snellimento delle procedure.

## **ART. 12 - POTERE SANZIONATORIO**

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

- per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione,
- Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi il bene per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
- Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
  - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
  - c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile,
  - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'Ufficio Centrale che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili e agli adempimenti di cui agli artt. 6, 7 e 12.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio di cui al comma 1 comporta l'esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Organizzazione.

## **ART. 13 - BENI NON UTILIZZABILI**

Per gli immobili che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati.

## **ART. 14 - NORME TRANSITORIE**

Tutte le assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente

regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del disciplinare sottoscritto.

Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

#### **ART. 15 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.